

IN QUESTA EDIZIONE



1. Novità fiscali del "Decreto Aiuti"
2. Il pagamento della prima rata delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS/TASI
3. L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti

1

Novità fiscali del "Decreto Aiuti"

Per soggetti IVA

Il DL n. 50/2022 ("Decreto Aiuti") ha portato alcune novità di carattere fiscale. In particolare, ha aumentato le percentuali del credito d'imposta spettante alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale (introdotti con il DL 21/2022, vedasi a riguardo la nostra newsletter n. 10/2022), come segue:

Soggetti beneficiari del credito d'imposta	DL n. 21/2022	Misura attuale secondo il DL n. 50/2022
Imprese ad alto consumo di gas naturale, credito d'imposta per il secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese non ad alto consumo di gas naturale, credito d'imposta per il secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese non ad alto consumo di energia elettrica, credito d'imposta per il secondo trimestre 2022	12%	15%

Inoltre, alle imprese ad alto consumo di gas naturale sono è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% anche per l'acquisto del gas naturale riferito al primo trimestre 2022 (era previsto solo un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale riferito al secondo trimestre 2022). Per poter beneficiare di questo credito d'imposta riferito al primo trimestre 2022 è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019.

È stata innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, legge n. 232/2016, effettuati nel periodo 01.01.2022-21.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

È stato rafforzato anche il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "bonus formazione 4.0") ex art. 1, comma 211, legge n. 160/2019, come segue:

- Innalzamento dal 50% al 70% delle spese sostenute dalle piccole imprese, nel limite di euro 300.000,00;
- Innalzamento dal 40% al 50% delle spese sostenute dalle medie imprese, nel limite di euro 250.000,00.

Condizioni per poter fruire del credito d'imposta sono:

- a) Che le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- b) Che i risultati relativi all'acquisizione/consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità che saranno individuate dal citato Decreto di prossima emanazione.

Un'ulteriore novità riguarda l'istituzione del Fondo imprese danneggiate dalla crisi Ucraina, ove su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

- il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019;
- ovvero, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021 hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi caratteristici.

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra:

- l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022;
- e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
 - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
 - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, per le imprese costituite dal 01.01.2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite:

- le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del decreto medesimo;
- nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

2**Il pagamento della prima rata delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS/TASI**

Per tutti i clienti

La prima rata dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16 giugno di ogni anno, il pagamento a saldo deve invece essere eseguito entro il 16 dicembre di ogni anno. Per la prima rata dell'Imposta Municipale Immobiliare, i comuni, sia per l'IMI in Alto Adige (a Trento è l'IMIS) come anche per l'IMU/TASI sul restante territorio nazionale, invieranno a breve (qualora non l'abbiano già fatto) il calcolo dell'importo dovuto a titolo di "IMI/IMU/IMIS/TASI" e i relativi modelli di pagamento. Vi chiediamo di inviare senza indugio al rispettivo consulente di riferimento presso di noi via e-mail tale calcolo con i modelli di pagamento ricevuti, in modo da poterli verificare e riconciliare con i dati e le informazioni già in nostro possesso nel nostro sistema informatico. Vi ricordiamo che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU con la conseguente possibilità, da parte del comune, di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti in Alto Adige conviene di informarsi comunque presso il rispettivo comune in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti nella forma di un'autodichiarazione).

3**L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti**

Per soggetti IVA

Ricordiamo che gli enti non commerciali, le società cooperative (con l'esclusione delle cooperative sociali), le imprese iscritte al Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali) hanno l'obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi economici (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono oggetto di pubblicizzazione le somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni, vantaggi fiscali (es. crediti imposta) ed altri aiuti aventi carattere generale (ad es. riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Non sono oggetto di pubblicazione in ogni caso i contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, se la somma complessiva percepita nell'anno non supera l'importo di Euro

10.000,00, nonché i contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa e dunque dovranno essere indicati nell'anno in cui sono stati incassati. Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l'anno di fruizione o di concessione.

La pubblicazione può avvenire come segue:

- Società di capitali: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa visto che il bilancio viene pubblicato al registro imprese;
- Soggetti diversi dalle società di capitali: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell'associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione degli aiuti.

I soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, ditte individuali, enti non commerciali) spesso non hanno un proprio sito internet (e che non appartengano ad una associazione di categoria), sul quale poter pubblicare i contributi pubblici ricevuti. In tale caso consigliamo di rivolgersi al proprio internet provider per chiedere se offre tale servizio di pubblicazione.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

